



IN QUESTO NUMERO

- Pagamenti dei debiti degli enti locali (decreto legge n. 35 del 2013) disponibile il nuovo modello per effettuare, entro il 5 luglio, la richiesta degli spazi finanziari.
- Ragioneria Generale dello Stato: Disponibile il nuovo Decreto Ministeriale concernente la determinazione degli obiettivi programmatici del Patto di stabilità interno del triennio 2013-2015 per le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti
- Pubblicato il Decreto Ministeriale che definisce le regole tecniche per la generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali.
- INPS: Assegno per il nucleo familiare: Nuovi livelli reddituali per il periodo 1° luglio 2013-30 giugno 2014
- Pubblicato in G.U. il regolamento recante disposizioni in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica attraverso il Sistema di interscambio.
- Agenzia delle Entrate: Istituzione dei codici tributo per il versamento, dell'Imposta Municipale Propria .
- Appalti Pubblici: Vademecum Comunicazioni ed informazioni Antimafia.

Pagamenti dei debiti degli enti locali (decreto legge n. 35 del 2013) disponibile il nuovo modello per effettuare, entro il 5 luglio, la richiesta degli spazi finanziari.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, rende noto che in vista del decreto da emanare entro il 15 luglio 2013 (comma 3, articolo 1, decreto legge n. 35 del 2013) per la distribuzione della seconda quota di spazi finanziari, è disponibile sul sito web della Ragioneria generale dello Stato, all'indirizzo <http://pattostabilitainterno.tesoro.it>, il nuovo modello per effettuare, entro il 5 luglio, la richiesta degli spazi finanziari necessari per sostenere i pagamenti, in deroga ai vincoli del patto di stabilità interno 2013, di debiti di parte capitale certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 35 del 2013.

Il nuovo modello è predisposto per essere compilato sia dagli enti locali che hanno già inviato la richiesta entro il 30 aprile 2013, ai fini della distribuzione della prima quota di spazi finanziari operata entro il 15 maggio 2013, sia dagli enti locali che inviano la richiesta per la prima volta. Le modalità per la compilazione del modello sono differenziate per le due categorie di enti locali.

Gli enti che hanno già effettuato la richiesta di spazi finanziari possono compilare il nuovo modello variando, in aumento o in diminuzione, i dati già comunicati entro il 30 aprile.

Per cui, in merito alla richiesta di spazi finanziari già effettuata, possono richiedere:

1. ulteriori spazi rispetto a quelli concessi con il decreto n. 41483 del 14 maggio 2013 e indicati nella colonna D, inserendo l'ulteriore importo richiesto nella colonna E. Nella colonna E va, quindi, inserito il valore degli spazi che si intende acquisire con la ripartizione che sarà operata il 15 luglio, ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 del decreto legge n.35 del

2013.

2. una riduzione degli spazi concessi con il decreto n. 41483 del 14 maggio 2013 e indicati nella colonna D, inserendo nella colonna F il valore della riduzione stessa.

Inoltre, tali enti possono operare, ove necessaria, la modifica dei valori afferenti all'ammontare dei debiti certi liquidi ed esigibili, inseriti nella colonna A del modello già inviato, inserendo il dato corretto nella colonna D.

Gli enti che compilano il modello per la prima volta, possono compilare il nuovo modello inserendo:

Nella colonna D il valore del debito secondo quanto specificato in ogni riga.

Nella colonna E l'importo dello spazio finanziario, secondo quanto specificato in ogni riga, che intendono chiedere e ottenere con il decreto del 15 luglio 2013.

Nessun dato andrà inserito nella colonna F.

Ragioneria Generale dello Stato:
Disponibile il nuovo Decreto Ministeriale concernente la determinazione degli obiettivi programmatici del Patto di stabilità interno del triennio 2013-2015 per le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti

La ragioneria generale dello stato comunica che è disponibile on line, <http://www.rgs.mef.gov.it/>, il testo del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze concernente la determinazione degli obiettivi programmatici del Patto di stabilità interno del triennio 2013-2015 per le province i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, di cui all'articolo 31, comma 19, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

Il decreto (che è in attesa di pubblicazione in

Gazzetta Ufficiale) prevede quanto segue:

Le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, le informazioni concernenti gli obiettivi programmatici del patto di stabilità interno per il triennio 2013-2015, ai sensi del comma 19 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, secondo i prospetti e le modalità contenuti nell'allegato A al decreto.

I prospetti devono essere trasmessi - utilizzando esclusivamente il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito <http://pattostabilitainterno.tesoro.it> - entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.

Le province e i comuni con popolazione superiore ai 1.000 abitanti che non provvedono ad inviare il prospetto degli obiettivi nei modi e nei tempi precedentemente indicati sono considerati, ai sensi del citato comma 19, ultimo periodo, dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, inadempienti al patto di stabilità interno.

Terminato l'anno di riferimento non è più consentito trasmettere il prospetto dell'obiettivo o variare le voci determinanti l'obiettivo del medesimo anno. Per l'anno 2013, pertanto, eventuali comunicazioni, rettifiche o variazioni possono essere effettuate esclusivamente tramite il sistema web all'indirizzo

<http://pattostabilitainterno.tesoro.it>, entro e non oltre il 31 dicembre 2013.

Publicato il Decreto Ministeriale che definisce le regole tecniche per la generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali.

Il Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione rende noto che nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 2013 è stato

pubblicato il decreto 22 febbraio 2013 che, in attuazione di alcune norme contenute nel Codice dell'amministrazione digitale, definisce le regole tecniche per la generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali.

Il provvedimento si segnala per la sua particolare importanza, in quanto, se per le firme qualificate e digitali apporta limitate innovazioni alla disciplina già in vigore, fissa, per la prima volta, le regole tecniche per le firme elettroniche avanzate - tipologia di firma introdotta con la modifica del Codice dell'amministrazione digitale ad opera del decreto legislativo n. 235 del 2010 - rendendole finalmente valide a tutti gli effetti di legge.

La firma elettronica avanzata è apposta attraverso una procedura informatica che garantisce la connessione univoca al firmatario, è creata con mezzi sui quali quest'ultimo conserva un controllo esclusivo ed è collegata ai dati ai quali si riferisce, in modo da consentire di rilevare se gli stessi sono stati successivamente modificati.

Pertanto, grazie alle regole tecniche contenute nel decreto ora adottato, si rendono finalmente operative le disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale che hanno introdotto nuovi strumenti di firma largamente diffusi soprattutto nel settore bancario, basati su soluzioni tecnologiche che garantiscono sicurezza e attendibilità e che permettono di semplificare e favorire l'uso delle nuove tecnologie anche nei rapporti tra utenti e pubbliche amministrazioni.

In particolare, il decreto prevede che la realizzazione e la messa a disposizione delle firme elettroniche avanzate - valide soltanto nei rapporti tra i soggetti che le rilasciano e i titolari - non sono soggette ad alcuna autorizzazione preventiva; esso, inoltre, individua i requisiti minimi di sicurezza e di affidabilità che devono essere garantiti, nonché gli obblighi a carico dei soggetti che le erogano.

Ulteriori informazioni su

<http://www.funzionepubblica.gov.it>

INPS: Assegno per il nucleo familiare. Nuovi livelli reddituali per il periodo 1° luglio 2013-30 giugno 2014

Con Circolare n. 84 del 23 maggio 2013, l'INPS comunica che a decorrere dal 1° luglio 2013 sono rivalutati i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare alle diverse tipologie di nuclei.

La rivalutazione è effettuata come previsto dalla legge n. 153/88 che stabilisce che i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente.

In base ai calcoli effettuati dall'ISTAT, la variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo tra l'anno 2011 e l'anno 2012 è risultata pari al 3,0%.

Le tabelle contenenti i nuovi livelli reddituali, nonché i corrispondenti importi mensili della prestazione, da applicare dal 1° luglio 2013 al 30 giugno 2014, alle diverse tipologie di nuclei familiari sono reperibili su:

<http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2084%20del%2023-05-2013.htm>

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il regolamento recante disposizioni in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica, attraverso il Sistema di interscambio.

Sulla G.U. n. 118 del 22 maggio 2013 è stato pubblicato il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 : " Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell' articolo 1, commi da 209 a 213 , della legge 24 dicembre 2007 n. 244".

Il Regolamento reca disposizioni in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica, attraverso il Sistema di interscambio.

Le disposizioni del regolamento in esame trovano applicazione nei riguardi delle amministrazioni di cui al comma 209 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, compresi pertanto i Comuni.

L'art. 3 del regolamento prevede che le amministrazioni debbano identificare i propri uffici deputati in via esclusiva alla ricezione delle fatture elettroniche da parte del Sistema di interscambio e ne curano l'inserimento nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), in tempo utile per garantirne l'utilizzo in sede di trasmissione delle fatture elettroniche. L'elenco degli Uffici destinatari sarà reperibile su: www.indicepa.gov.it.

La fattura elettronica conterrà i codici IPA degli uffici destinatari.

Il regolamento prevede inoltre che gli operatori economici possono avvalersi, attraverso accordi tra le parti, di intermediari per la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione della fattura elettronica mantenendo inalterate le responsabilità fiscali dell'ente emittente la fattura nei confronti delle PA.

In relazione ai tempi di entrata a regime del nuovo sistema di interscambio, il regolamento prevede che il nuovo sistema sarà a regime nell'arco di due anni secondo i seguenti passaggi:

1) nei sei mesi successivi dall'entrata in vigore del decreto, il Sistema di Interscambio viene reso disponibile alle amministrazioni che, volontariamente e sulla base di specifici accordi con tutti i propri fornitori, intendono avvalersene per la ricezione delle fatture elettroniche secondo le modalità del regolamento.

2) Nel termine di dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto il nuovo sistema diviene obbligatorio per i Ministeri, le Agenzie fiscali e gli Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale ;

3) Nel termine di 24 mesi dall'entrata in vigore del decreto, l'obbligo si estende a tutti gli altri enti.

A decorrere dalle date di entrata a regime del nuovo sistema le amministrazioni non potranno più accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica per il tramite del Sistema di interscambio.

Agenzia delle Entrate: Istituzione dei codici tributo per il versamento, dell'Imposta Municipale Propria .

Con risoluzione n. 33/E del 21 maggio 2013 l'Agenzia delle Entrate ha provveduto all'istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello "F24" e "F24 EP", dell'Imposta Municipale Propria, relativa agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D :

I nuovi codici tributo sono:

- 3925 - IMU Imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - STATO

- 3930 - IMU Imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - INCREMENTO COMUNE
- 359E - IMU Imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - STATO
- 360E - IMU Imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - INCREMENTO COMUNE

I codici tributo 3925 e 359E sono utilizzabili anche per i fabbricati rurali ad uso strumentale, classificati nel gruppo catastale D.

Restano validi i codici tributo 3913 e 350E, istituiti con le risoluzioni n. 35/E del 12 aprile 2012 e n.53/E del 5 giugno 2012", per i versamenti relativi ai fabbricati rurali ad uso strumentale, diversi da quelli classificati nel gruppo catastale D.

Il testo della risoluzione è disponibile sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate:

<http://www.agenziaentrate.gov.it>

**Appalti Pubblici: Vademecum
Comunicazioni ed informazioni
Antimafia.**

Con l'entrata in vigore delle disposizioni del libro II del D. Lgs. n. 159/2011 inerenti la documentazione antimafia, i soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2 (pubbliche amministrazioni, enti pubblici, enti e aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico, le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico, concessionari di opere pubbliche o di servizi pubblici, contraenti generali di cui all'art. 176 del D. Lgs. 163/2006) acquisiscono d'ufficio, tramite le prefetture, la documentazione antimafia (comunicazioni ed informazioni).

La comunicazione antimafia (art. 84 comma 2 del D.L.gs 159/2011)

La comunicazione antimafia consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011 e va richiesta per ottenere:

- Licenze, autorizzazioni di polizia di competenza del Comune ed autorizzazioni al commercio;
- Concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali;
- Concessioni di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici di valore superiore a 150.000,00 € e inferiore alla soglia comunitaria;
- Iscrizioni in Albi di appaltatori, fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la Pubblica Amministrazione, nei registri della Camera di Commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri dei commissionari astatori presso i mercati anonari all'ingrosso;
- Attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici;
- Altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;
- Licenze per detenzione o porti d'armi, fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di materie esplosive;
- Contratti di appalto di opere e lavori pubblici di importo superiore a € 150.000,00 ma inferiore a 5.000.000,00 € (iva esclusa);

- Contratti di fornitura di beni e servizi di importo superiore a € 150.000,00 ma inferiore a 200.000,00 € (iva esclusa);

La comunicazione antimafia non va richiesta nei seguenti casi (art. 83, comma 3 del D. Lgs. 159/2011):

- In tutti i casi in cui deve essere richiesta l'informazione antimafia;
- In presenza delle cause ostative di cui all'art. 67, commi 1 e 8 del D. Lgs. 159/2011;
- Per i provvedimenti, gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non superi i 150.000,00 euro;
- Per i rapporti tra soggetti pubblici, pubbliche amministrazioni, enti pubblici, enti e Aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico, le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico, concessionari di opere pubbliche o di servizi pubblici, contraenti generali di cui all'art. 176 del Dlgs. N. 163/2006;
- Per i rapporti tra i soggetti pubblici in precedenza menzionati ed altri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e di controllo siano sottoposti, per disposizioni di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di divieto, sospensione o di decadenza previste dall'art. 67 del D. Lgs. 159/2011;
- Per il rilascio o il rinnovo delle autorizzazioni o licenze di polizia di competenza delle autorità nazionali e provinciali di pubblica sicurezza;
- Per la stipulazione o il rinnovo di contratti e per la concessione di erogazioni a

favore di chi esercita attività agricole e professionali non organizzate in forma di impresa, nonché a favore di chi esercita attività artigiana in forma di impresa individuale;

- Per i provvedimenti, gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non superi i 150.000,00 euro;
- Per la verifica dei requisiti di partecipazione alle gare pubbliche previsti dall'art. 38, comma 1, lett. b) del D. Lgs.n. 163/2006.

Le comunicazioni antimafia hanno una validità di 6 mesi dalla data dell'acquisizione.